



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/26/CU03/C5-C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL
REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
DEL 24 GIUGNO 2024, SUL RIPRISTINO DELLA NATURA E CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2022/869”**

Intesa, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91,

Punto 03) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative già presentate in sede tecnica e di seguito riportate, in parte dichiarate accoglibili dalle amministrazioni centrali interessate, con la forte raccomandazione al Governo di istituire un apposito fondo nazionale di ripristino della natura.

Proposte emendative condizionanti

1) Proposta additiva (dichiarata accoglibile)

Art.2

All'art. 2, comma 4 dopo le parole " *autorità nazionale competente*, INSERIRE le parole “, *in coordinamento con le Regioni e province autonome*,”.

Relazione illustrativa

Il MASAF assume competenze primarie su ecosistemi agricoli e forestali, mentre le Regioni intervengono solo in fase attuativa (art. 4). Questo squilibrio non riflette la distribuzione costituzionale delle competenze in materia agricola e forestale.

2) Proposta additiva (dichiarata accoglibile)

Art.3

All’articolo 3 comma 1 dopo le parole “*i soggetti coinvolti*” INSERIRE le parole “, *ivi compresi i soggetti attuatori di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5*,”.

Relazione illustrativa

Le Regioni, e gli altri soggetti attuatori (enti parco, autorità di bacino, gestori forestali e Comuni) dovrebbero concorrere attivamente alla redazione del Piano nazionale per le materie di competenza, agendo d'intesa con i Ministeri, con cui sarebbe opportuno raccordarsi tramite un tavolo tecnico dedicato che veda la partecipazione dei rappresentanti delle varie istituzioni.

3) Proposta additiva (dichiarata accoglibile)

Art.3

All'articolo 3 comma 1 dopo le parole "*come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento.*" INSERIRE un terzo comma "*Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.*".

Relazione illustrativa

Clausola di salvaguardia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

4) Proposta sostitutiva (Non accolta)

Art.3

All'articolo 3, comma 2, le parole "*sentita*" sono SOSTITUITE con "*d'intesa con*".

Relazione illustrativa

La formula non garantisce un reale coinvolgimento delle Regioni nella fase programmatica: risulta opportuno prevedere un confronto strutturato con le Regioni nella fase di elaborazione del Piano, in coerenza con quanto già stabilito dal Decreto n. 252 del 03.08.2023 che all'Art.2 individua la Conferenza Stato-Regioni quale sede di decisione politica per l'attuazione e l'aggiornamento della Strategia Nazionale Biodiversità al 2030 di cui il piano ripristini costituisce uno strumento di attuazione.

5) Proposta additiva (dichiarata accoglibile)

Art.4

All'articolo 4 comma 3 dopo le parole "*per quanto di rispettiva competenza*" INSERIRE l'inciso "*avvalendosi anche dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti attuatori*".

Relazione illustrativa

L'ANBI ritiene tale integrazione utile a richiamare chi garantisce operatività, conoscenza dei reticoli, capacità d'intervento e responsabilità gestionale.

6) Proposta additiva (non accolta)

Art.5

All'articolo 5 comma 1 dopo la lettera l) AGGIUNGERE la seguente lettera:

“m) un rappresentante di ciascuna delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.”

in SUBORDINE

All'articolo 4 comma 1 dopo la lettera l) AGGIUNGERE le seguenti lettere:

“m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole e uno della Commissione CAES della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

n) un rappresentante delle aree naturali protette nazionali.”

Relazione illustrativa

Essendo individuati come responsabili per l'attuazione del Piano, i soggetti sopra elencati devono fare parte del Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico. Il Tavolo interministeriale è composto esclusivamente da rappresentanti ministeriali, nonostante la maggior parte degli obblighi attuativi ricada su Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree protette nazionali. Ciò in analogia a quanto previsto all'Art.2 del Decreto n. 252 del 03.08.2023 circa la composizione del “Comitato di gestione per la Strategia Nazionale Biodiversità 2030”.

Le Regioni e le Province autonome chiedono infine che vengano stanziati ulteriori risorse per le misure aggiuntive previste rispetto a quelle già programmate sui territori per concorrere agli obiettivi del Regolamento.

Si formulano inoltre le seguenti OSSERVAZIONI:

Centralizzazione delle competenze agricole e forestali: il Ministero assume competenze primarie su ecosistemi agricoli e forestali, mentre le Regioni intervengono solo in fase attuativa (articolo 4). Questo squilibrio non riflette la distribuzione costituzionale delle competenze in materia agricola e soprattutto forestale, attribuendo al Ministero una competenza diretta sulle tematiche forestali, non riconoscendo la competenza primaria delle Regioni, che sono poste sullo stesso piano dei gestori di aree forestali pubbliche o private e chiamate in causa solo in sede attuativa.

Istituire un Comitato tecnico permanente agricoltura–ambiente con rappresentanza regionale.

Coinvolgimento degli enti territoriali e gestori ambientali: le Regioni dovrebbero concorrere attivamente alla redazione del Piano nazionale per le materie di competenza primaria ad esse attribuite, agendo d'intesa con il Ministero, con cui sarebbe opportuno raccordarsi tramite un tavolo tecnico dedicato che veda la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni. Regioni, enti parco, autorità di bacino, gestori forestali e Comuni sono responsabili dell'attuazione, ma non partecipano alla definizione del Piano.

Prevedere un tavolo tecnico permanente con:

- Regioni parte agricola, forestale e ambientale
- Autorità di bacino distrettuali
- Enti gestori delle aree naturali protette e delle aree Natura 2000
- Enti gestori delle foreste pubbliche
- Comuni e Città metropolitane

Il piano nazionale di ripristino, almeno fino al 2030, è posto in stretta **correlazione con la Strategia Nazionale della Biodiversità** la cui governance è definita dal Decreto n. 252 del 03.08.2023. Lo schema di decreto in oggetto sembra individuare un ulteriore schema di governance non correlato con quello già vigente. Quando è adottata la Strategia Nazionale della Biodiversità il regolamento (UE) 2024/1991 non era ancora stato approvato. Nel momento in cui il regolamento è entrato in vigore si è resa necessaria una organizzazione della governance a livello nazionale con riferimento alle previsioni del regolamento stesso che ha un orizzonte temporale più lungo rispetto alla Strategia. Il regolamento prevede anche obiettivi in linea con la Strategia ma di natura diversa.

Piantumazione alberi (articolo 13 Regolamento e articolo 4 del decreto in esame): il decreto attribuisce agli enti territoriali l'obbligo di contribuire alla piantumazione di nuovi alberi, ma non definisce criteri, risorse o modalità operative.

Definire linee guida nazionali su:

- criteri di selezione delle aree
- specie autoctone da utilizzare
- coordinamento tra enti forestali pubblici e privati
- monitoraggio e rendicontazione
- prevedere un fondo dedicato per la messa a dimora e la manutenzione

Clausola di invarianza finanziaria (articolo 6): il decreto impone nuovi obblighi a Regioni, Comuni, enti gestori e autorità di bacino senza risorse aggiuntive.

Prevedere:

- un Fondo nazionale per il ripristino della natura
- possibilità di utilizzare risorse PAC, FEAMPA, LIFE, FSC, PNRR residui
- cofinanziamento statale per attività di monitoraggio e raccolta dati

Mancanza di un sistema informativo nazionale coordinato:

Il decreto non chiarisce chi coordina la raccolta dati prevista dagli articoli 20 e 21 del Regolamento UE.

Istituire un Sistema informativo nazionale per il ripristino della natura, coordinato da ISPRA, con:

- standard uniformi
- interoperabilità con sistemi regionali

- supporto tecnico agli enti territoriali

Necessità di coordinamento tra MASE e MASAF

- La ripartizione delle competenze tra i due Ministeri è complessa e rischia sovrapposizioni. Occorre prevedere un atto congiunto MASE–MASAF che definisca: ambiti di competenza, procedure di coordinamento e di coinvolgimento delle strutture regionali competenti, responsabilità operative.
- In generale il Piano di Ripristino comporterà una notevole mole di lavoro, considerati gli obiettivi che si è dato il Reg.(UE) 2024/1991 con target da raggiungere già al 2030: raggiungere tali obiettivi senza risorse finanziarie e umane, rappresenta un grosso limite alla fattibilità e alla capacità di attuazione richiesta alle Regioni e alle P.A.

Ulteriori proposte integrative

- Prevedere consultazioni pubbliche periodiche sul Piano nazionale di ripristino.
- Introdurre un meccanismo di valutazione annuale con report pubblico.
- Prevedere un supporto tecnico-amministrativo per piccoli Comuni e gestori di aree protette.
- Rafforzare il ruolo delle Università e dei centri di ricerca nel monitoraggio.

L'attuazione del Piano sarà condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie che verranno messe a disposizione per l'esecuzione delle azioni di ripristino e l'effettuazione dei monitoraggi necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.

In generale il Piano di Ripristino comporterà una notevole mole di lavoro con target da raggiungere già al 2030: raggiungere tali obiettivi senza risorse finanziarie e umane, rappresenta un grosso limite alla fattibilità e alla capacità di attuazione richiesta alle Regioni e alle P.A.

Affrontare il tema delle risorse finanziarie è condizione necessaria per poter garantire sia la predisposizione del piano sia la sua attuazione.

Si rileva pertanto che le Regioni si troveranno assegnate rilevanti responsabilità, in relazione agli obiettivi che il Piano nazionale fisserà, che non potranno essere assolte senza la previsione di specifiche risorse finanziarie destinate allo scopo, aggiuntive rispetto agli strumenti di programmazione ordinari.

Roma, 17 marzo 2026